

WHISTLEBLOWING

INDICAZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO “WHISTLEBLOWING”

Chi può inoltrare una segnalazione di illecito “whistleblowing”?

Le categorie di soggetti che possono presentare previste dall’ordinamento (art. 3, commi 3 e 4, del dlgs n. 24 del 2023). Con riferimento al Museo delle Scienze possono presentare segnalazioni di illecito “*whistleblowing*”:

- a. i dipendenti (dipendenti della Provincia Autonoma di Trento assegnati al Museo);
- b. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Museo;
- c. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Museo;
- d. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Museo;
- e. i volontari o tirocinanti (retribuiti o non) che prestano la propria attività lavorativa presso il Museo;
- f. soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Museo (es. componenti degli organi con funzione di OIV)

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, le tutele previste dall’ordinamento giuridico per il segnalante (“whistleblower”) si applicano non solo se la segnalazione avvenga in costanza di uno dei rapporti indicati sopra, ma anche, durante il periodo di prova e anteriormente (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente agli stessi (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Alla segnalazione del “comune cittadino” e alle “segnalazioni anonime” (cioè quelle per le quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante) **non si applica il sistema di tutela previsto dall’ordinamento per le segnalazioni di illecito “whistleblowing”.**

Che cosa può essere segnalato attraverso i canali di segnalazione interni del Museo?

Attraverso i canali di segnalazione interni del Museo possono essere presentate **solo ed esclusivamente** le segnalazioni di illecito che consistono in comportamenti, atti o omissioni che, violando disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Museo di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, apprese nel proprio contesto lavorativo. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare eventuali violazioni già commesse.

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 24 del 2023 e delle LLGG di ANAC, costituiscono violazioni rilevanti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Non rientrano nel perimetro applicativo dei canali di segnalazione interni del Museo le segnalazioni di illecito che riguardano comportamenti, atti od omissioni, attuali o che si ritiene ragionevolmente possano esserlo, che ledono interessi pubblici e l’integrità di soggetti **diversi dal Museo**. Sono tali tutti i soggetti giuridici (pubblici o privati) dotati di un proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

Non rientrano nel perimetro applicativo del presente atto organizzativo:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con i propri colleghi o con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023, ovvero, da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- d. le segnalazioni anonime;
- e. le segnalazioni del comune cittadino che, sulla base di interessi esclusivamente personali, con riferimento ad atti dell'amministrazione provinciale connotati da contenuto ed elementi di discrezionalità, lamenta il contenuto degli stessi (es. diniego – espresso o tacito – opposto da una struttura provinciale ad un'istanza di accesso agli atti);
- f. le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni